

Legge n. 690 del 13 maggio 1940

Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti

La nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

Articolo 1

Il servizio antincendi nei porti dipende dai comandanti di porto ed è esplicito dai corpi provinciali dei vigili del fuoco (1).

Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 960 (2).

(1) Cfr lett. b) dell'art. 1, l. 13 maggio 1961, n. 469.

(2) Cfr l. 27 dicembre 1941, n. 1570.

Articolo 2

I porti, ai fini della presente legge, sono classificati in tre categorie secondo la tabella allegata A. Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa, saranno apportate con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quelli per l'interno e del tesoro, bilancio e programmazione economica, da emanarsi a termini dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Nei porti di 1^a e 2^a categoria, saranno costituiti distaccamenti dei corpi provinciali dei vigili del fuoco, dotati, oltre che di materiale terrestre, anche di materiale nautico antincendi e specialmente addestrati allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi. Nei porti di 3^a categoria, sarà provveduto al servizio con i mezzi normali dei corpi provinciali dei vigili del fuoco (1), integrati, ove occorra, da mezzi sussidiari.

(1) I corpi provinciali dei vigili del fuoco sono stati soppressi dall'art. 3, l. 13 maggio 1961, n. 469.

Articolo 3

I corpi provinciali dei vigili del fuoco provvedono, a norma del regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 960 (1), a tutte le Spese necessarie per il servizio antincendi nei porti.

I fondi a tal uopo necessari, saranno assegnati ai corpi provinciali (2) dalla cassa sovvenzioni, istituita presso il Ministero dell'interno, a mente dell'art. 34 del sopra citato regio decreto-legge (3). Per le caserme e gli altri locali occorrenti ai distaccamenti portuari dei vigili del fuoco, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 20 del regio decreto-legge sopraddetto.

(1) Cfr. l. 27 dicembre 1941, n. 1570.

(2) I corpi provinciali dei vigili del fuoco sono stati soppressi dall'art. 3, l. 13 maggio 1961, n. 469.

(3) La Cassa sovvenzioni antincendi è stata soppressa dall'art. 3, l. 13 maggio 1961, n. 469.

Articolo 4

Per i fini di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'interno corrisponderà alla cassa sovvenzioni:

- a) la somma di lire 18.500.000, per le spese di impianto, da ripartirsi nei due esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41;
- b) una somma annua per le spese di esercizio.

Il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per lo stanziamento della somma di cui alla lettera a). La somma di cui alla lettera b) verrà annualmente determinata con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione della cassa sovvenzioni a mente dell'art. 35 del regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 960, su materie interessanti il servizio antincendi nei porti, sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione oltre che di quello dell'interno.

Le proposte di spese di carattere straordinario e le proposte di alienazione di materiale dei distaccamenti portuali sono fatte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, previo concerto col comandante del porto.

Articolo 5

Gli impianti idrici dei porti devono essere dotati delle bocche da incendio, nel numero ritenuto necessario.

L'amministrazione dei trasporti e della navigazione può, con proprio provvedimento, fare obbligo ai concessionari di aree o di manufatti o di altri impianti demaniali nell'ambito dei porti, di organizzare propri servizi di prevenzione di estinzione incendi, anche nel corso di validità dei contratti di concessione e senza variazione delle altre clausole contrattuali. Può ugualmente fare obbligo ai concessionari degli impianti idrici di organizzare il loro servizio, in rapporto alle necessità di quello antincendi.

Articolo 6

I comandanti di porto possono disporre che nell'esecuzione di lavori per la costruzione, l'allestimento, la riparazione e la manutenzione delle navi, siano osservate speciali norme e cautele ai fini della prevenzione degli incendi.

Articolo 7

I rimorchiatori in esercizio nei porti devono essere provveduti delle sistemazioni antincendi che, in relazione alle caratteristiche dei rimorchiatori stessi, saranno stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministero dell'interno.

I comandanti di porto possono fare obbligo ai concessionari dei servizi di rimorchio previsti dall'art. 190 codice per la marina mercantile (1), di mantenere uno o più rimorchiatori in servizio di guardia, anche permanente.

(1) Cfr art. 101, Codice della navigazione.

Articolo 8

Fermi restando i poteri loro conferiti dal codice per la marina mercantile (1), e da altri provvedimenti, i comandanti di porto, ai fini della prevenzione degli incendi, hanno facoltà di disporre:

- a) che i comandanti delle navi mercantili nazionali ed estere, durante la loro sosta in porto, presentino all'ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del carico e forniscano tutti gli elementi che siano loro richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio di bordo;
- b) che le navi predette mantengano in efficienza e in istato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi;
- c) che sulle navi stesse sia stabilito un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale del luogo, a ciò espressamente autorizzato;
- d) che le navi suddette si prestino ad esercitazioni antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre ausiliarie di cui all'art. 9.

I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra, disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili del fuoco e degli altri organi dipendenti.

(1) *Codice della navigazione.*

Articolo 9

Per integrare l'opera dei vigili del fuoco, i comandanti di porto, di concerto, col competente comandante provinciale, costituiranno, ove necessario, squadre ausiliarie antincendi, formate da personale volontario appartenente alla gente di mare o alle maestranze portuali. Il personale componente tali squadre, è chiamato a prestar servizio per addestramento o per prestazione di soccorso ed è retribuito limitatamente a tale servizio.

Articolo 10

In caso d'incendio o di altro sinistro, che richieda l'applicazione di misure previste dalla presente legge, il comandante del porto assume la direzione dei soccorsi. Egli può procedere, senza alcuna formalità, alla requisizione di ogni mezzo nautico o terrestre, esistente nell'ambito portuale (1).

Nella sua opera di direzione, il comandante del porto coordina, alla azione dei reparti dei vigili del fuoco, quella di tutti gli altri mezzi nautici e terrestri e le prestazioni delle persone che, a termine del codice per la marina mercantile (2), sono tenute a rispondere alle richieste dell'autorità marittima.

I comandanti delle forze armate e di polizia, che intervengano sul luogo del sinistro, per mantenere l'ordine pubblico o per concorrere nella opera di soccorso, debbono agire in conformità delle disposizioni impartite dal comandante del porto.

(1) *Cfr l'art. 70 Codice della navigazione.*

(2) *Cfr l'art. 87, d.p.r. 15 febbraio 1952, n. 328.*

Articolo 11

Il comandante dei reparti di soccorso dei vigili del fuoco, assume la direzione e la responsabilità tecnica dell'impiego dei mezzi e degli uomini dei propri reparti e delle squadre ausiliarie previste dall'art. 9.

Articolo 12

I comandanti delle navi mercantili, gli ufficiali di guardia e gli ufficiali preposti alle squadre dei vigili del fuoco di bordo, in caso di incendio sulla loro nave in porto, conservano i compiti e le responsabilità loro attribuite dalle vigenti norme ma devono conformarsi alle disposizioni impartite dal comandante del porto, per quanto si riferisce alla sicurezza del porto e delle altre navi. Resta ferma la facoltà del comandante del porto, quando i mezzi della nave si dimostrassero deficienti, di inviare a bordo uomini e materiali dell'organizzazione antincendi ed anche di assumere la direzione dell'opera di spegnimento.

Trattandosi di nave estera, il comandante del porto ne darà notizia al console della nazione cui la nave appartiene.

Articolo 13

In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale terrà informato il comandante del porto della entità dell'incendio e sull'andamento delle operazioni.

Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.

Articolo 14

Sono applicabili al servizio antincendi dei porti, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del R.D.L. 27 febbraio 1939, n. 333, convertito nella L. 22 maggio 1939, n. 960 (1). Le attribuzioni ivi deferite al Ministero dell'interno, sono esercitate di concerto col Ministero dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda il servizio antincendi nei porti.

(1) Cfr legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Articolo 15

L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi degli artt. 5, 6, 7 e 8 della presente legge, è punita, indipendentemente dalla eventuale revoca delle concessioni, e sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa fino a lire 600.000.

È estesa alle dette infrazioni, la competenza dei comandanti di porto ai sensi dell'art. 434, ultimo alinea, del codice per la marina mercantile (1).

(1) Cfr art. 1238 Codice della navigazione.

Articolo 16

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri per l'interno e del tesoro, bilancio e programmazione economica. Ad ogni modo, le norme per l'esecuzione non sono state finora emanate, saranno dettate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Allegato unico

TABELLA A

CLASSIFICAZIONE DEI PORTI, AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI

1^a Categoria: Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Venezia, Trieste.

2^a Categoria: Savona, La Spezia, Civitavecchia, Brindisi, Bari, Ancona, Fiume, Cagliari, Messina, Catania, Siracusa, Trapani, S. Antioco (Carbonia), Traghetti (Arsa), Porto Torres (1).

3^a Categoria: Tutti gli altri porti e luoghi di approdo.

(1) Porto Torres è stato aggiunto dal d.p.r. 30 dicembre 1976, n. 1070.